



PROVINCIA DELLA SPEZIA

STATUTO

Approvato con deliberazioni Consiglio Provinciale n. 98 del 10/6/2005.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(La Provincia della Spezia)

- 1 - La Provincia della Spezia, medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana, in attuazione degli articoli 114 e 128 della Costituzione, è ente locale territoriale autonomo.
- 2 - La Provincia trova i suoi antecedenti nel circondario di Levante della Provincia di Genova e nella Lunigiana storica.
- 3 - La Provincia comprende il territorio dei seguenti Comuni: Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, La Spezia, Lerici, Levante, Maissana, Monterosso al Mare, Ortonovo, Pignone, Porto Venere, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Rocchetta Vara, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure, Zignago.
- 4 - La Provincia ha per capoluogo la Città della Spezia, ove hanno sede e si riuniscono, di regola, i suoi organi.
- 5 - La Provincia ha un proprio gonfalone conforme al modello attribuito con regie lettere patenti del 31.8.1933 ed un proprio stemma autorizzato con R.D. 25.10.1928, conforme al modello attribuito con regie lettere patenti del 18.11.1929.
- 6 - La Provincia, quale altra insegna, si avvale della bandiera costituita da una banda superiore nera della dimensione di 1/3 e da una banda inferiore azzurra, attraversate dallo stemma dell'Ente.

Articolo 2

(Circondari)

- 1 - Il Consiglio Provinciale può suddividere, nel rispetto della disciplina normativa nazionale e regionale, il territorio in circondari, sentiti i pareri dei Comuni interessati.

Articolo 3

(Principi e finalità)

- 1 - La Provincia rappresenta, cura e valorizza gli interessi della propria collettività, promuovendone e coordinandone lo sviluppo a livello sovracomunale e con riguardo all'intero territorio.
- 2 - La Provincia contribuisce a garantire il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, sviluppando i legami di solidarietà tra le persone ed affermandone i diritti e gli interessi, sia come singoli che nelle formazioni sociali attraverso le quali essi si esprimono.
- 3 - La Provincia, nel rispetto delle leggi vigenti, favorisce la formazione e l'occupazione femminile come condizione di realizzazione dell'uguaglianza

sostanziale tra uomini e donne, anche mediante l'adozione di misure ed azioni positive idonee a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il conseguimento di pari opportunità ed il godimento dei medesimi diritti.

- 4 - La Provincia ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 5 - La Provincia adotta propri regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge.
- 6 - La Provincia esercita le funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

Articolo 4

(Rapporti con gli enti locali liguri e contermini)

- 1 - La Provincia concorre con gli altri enti locali spezzini e con la Regione Liguria a favorire un corretto equilibrato rapporto fra la società civile e le istituzioni politiche nonché l'armonico sviluppo civile, sociale ed economico della comunità provinciale.
- 2 - La Provincia promuove una coordinata impostazione programmatica dei problemi connessi ai territori di confine con le Province limitrofe poichè caratterizzati, al di là delle divisioni politiche e amministrative, da complementarità e sinergie sociali, demografiche ed economiche. A tal fine la Provincia dichiara la propria disponibilità ad accedere al metodo di capitolati di intesa interprovinciali ed allo stabilirsi di statuite forme di comunità associativa di lavoro.

Articolo 5

(Rapporti con la comunità nazionale ed internazionale)

- 1 - La Provincia aderisce all'Unione Province d'Italia, all'Unione Regionale della Province Liguri e può aderire ad altre organizzazioni di livello internazionale, nazionale e regionale di unione tra Enti locali che favoriscano interessi dell'Ente e rapporti di cooperazione.
- 2 - Il diritto di collaborazione e di associazione di cui al comma precedente può essere esercitato, ove consentito dallo Stato, anche nei confronti di comunità locali e di associazioni internazionali di comunità locali appartenenti a stati firmatari della Carta europea delle autonomie locali.

Articolo 6

(Competenze e modalità di esercizio)

- 1 - La Provincia esercita le funzioni e le competenze assegnate dalla normativa statale e regionale, nonché promuove e coordina ogni altra funzione relativa a bisogni ed interessi emergenti dalla comunità provinciale, non spettanti per legge ad altri soggetti dell'ordinamento.
- 2 - La Provincia esercita le proprie funzioni privilegiando il ruolo di ente di programmazione coordinando, raccordando ed armonizzando la propria azione con quella dei Comuni, delle Comunità Montane e della Regione, anche mediante forme istituzionali di consultazione.
- 3 - La Provincia collabora attivamente sia con gli enti locali sia con gli organi e gli uffici dello Stato che operano sul territorio provinciale.

- 4 - La Provincia esercita le funzioni delegate o subdelegate armonizzandole con le specifiche condizioni locali e adeguando il proprio sistema interno di organizzazione.

- 5 - La Provincia promuove il pieno coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei dipendenti, al fine di perseguire l'obiettivo primario dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, attraverso gli strumenti e gli istituti contrattuali e delle normative vigenti.

Articolo 7

(Obiettivi particolari)

- 1 - La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze e del loro concreto esercizio, tenendo conto dei principi e dei capitoli d'intesa di cui all'art. 4, comma 2', provvede in particolare a:
 - a) tutelare, valorizzare e sviluppare il territorio provinciale nelle sue caratteristiche culturali, geomorfologiche, paesaggistiche, urbanistiche e produttive;
 - b) tutelare e valorizzare le risorse naturali del territorio provinciale, ivi comprese le risorse idriche ed energetiche, la flora, la fauna e, in generale, l'habitat naturale nella sua integrità e nel suo equilibrio ecologico;
 - c) organizzare ed inserire in un contesto di utilizzazione programmata delle risorse, le infrastrutture e i progetti con valenza e rilevanza economica e sociale;
 - d) sostenere le aree meno dotate dal punto di vista economico e sociale per un equilibrato sviluppo del relativo territorio.
- 2 - Tali obiettivi particolari non possono di norma prescindere dalle realtà regionali e provinciali contermini e gli impegni nei settori individuati nel comma precedente possono concretizzarsi operativamente anche con la formazione o la partecipazione a consorzi, ad aziende speciali, a società pubbliche o pubbliche private.

Articolo 8

(Partecipazione dei cittadini alla formazione dell'indirizzo politico e amministrativo)

- 1 - La Provincia promuove e valorizza le libere forme associative e riconosce organismi di rappresentanza e di partecipazione, nelle forme previste dal regolamento provinciale sugli istituti di partecipazione popolare.
- 2 - Attraverso gli istituti di cui al successivo Capo II, la comunità locale può contribuire ai procedimenti di formazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Provincia.
- 3 - La Provincia promuove il ruolo del volontariato quale momento qualificante della partecipazione del cittadino alla vita sociale e promuove il pluralismo associativo, valorizzando, in particolare, la funzione di promozione sociale e di servizio perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità culturali, sociali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale.

- 4 -Favorisce l'attività delle associazioni e individua forme di sostegno e di collaborazione, anche con la messa a disposizione di beni, strutture e servizi provinciali.
- 5 -La Provincia può stipulare convenzioni con associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative senza scopo di lucro per una migliore e coordinata gestione dei servizi erogati, prevedendo adeguate forme di controllo e di verifica dei risultati ottenuti.

Articolo 9

(Partecipazione dei cittadini alla attività amministrativa)

- 1 -La Provincia riconosce il diritto di ciascun abitante del territorio provinciale, singolarmente o attraverso gli organismi associativi nei quali è inserito, a partecipare all'esercizio dell'attività amministrativa.
- 2 -Parimenti la Provincia assicura la più ampia informazione e documentazione della propria attività, secondo principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza.

CAPO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione 1

(Partecipazione all'attività politica e amministrativa)

Articolo 10

(Indirizzo politico e amministrativo)

- 1 -La comunità provinciale, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9, partecipa ai procedimenti di formazione dell'indirizzo politico e amministrativo della Provincia nei modi previsti dal presente Capo II.
- 2 -Il regolamento degli Istituti di partecipazione stabilisce, altresì, per ogni atto di competenza della Provincia, le modalità di attribuzione dei relativi adempimenti istruttori e dell'adozione del provvedimento finale. Il regolamento è tenuto affisso all'Albo pretorio in libera visione da parte di ogni cittadino.

Articolo 11

(Petizione- Proposte - Istanze)

- 1 -I cittadini singoli o associati e le formazioni sociali portatrici di interessi collettivi possono indirizzare al Presidente della Provincia:
 - a) petizioni inerenti ad interessi generali riguardanti qualsiasi oggetto tra quelli di competenza della Provincia;
 - b) istanze per chiedere l'adozione di atti o lo svolgimento di attività rientranti nei piani e programmi di intervento dell'Ente;
 - c) proposte perché l'Ente si determini su una specifica questione in ordine alla quale il proponente da solo o con altri sia titolare di un interesse collettivo.

- 2 -Il Presidente della Provincia riferisce ai soggetti presentatori entro 90 giorni dalla data di ricezione della petizione, istanza o proposta;
- 3-,Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le modalità di presentazione, trattazione e definizione per gli istituti di cui sopra.

Articolo 12

(Referendum)

- 1 Il Consiglio provinciale può proporre l'effettuazione di un referendum consultivo in relazione a temi e su oggetti fondamentali di competenza dell'Ente per l'equilibrato sviluppo della collettività provinciale.
- 2 L'effettuazione di un referendum avente natura consultiva non vincolante può essere promosso da un numero di cittadini non inferiore al 10% del corpo elettorale provinciale e può riguardare un qualsiasi argomento sul quale il Consiglio o la Giunta hanno competenza deliberativa, con esclusione delle materie indicate nel regolamento degli istituti di partecipazione.
- 3 -Il referendum da effettuarsi ai sensi del comma precedente è comunque indetto dal Consiglio provinciale il quale provvede al riguardo mediante proprio atto deliberativo acclarante le condizioni di ammissibilità del referendum stesso.
- 4 -La non ammissibilità del referendum da effettuarsi ai sensi del comma 2 deve essere oggetto di atto deliberativo per l'approvazione del quale è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati
- 5 -L'effettuazione del referendum consultivo avviene con la disponibilità e l'accordo dei Comuni territorialmente interessati in osservanza delle prescrizioni di legge in materia.
- 6 -Il regolamento provinciale per gli istituti di partecipazione definisce i casi di ammissibilità del referendum e ne disciplina le modalità di proposizione, espletamento e finanziamento.

Articolo 13

(Attività amministrativa e funzioni sussidiarie)

- 1 -La Provincia, in osservanza del principio di sussidiarietà, provvede all'esercizio di funzioni, anche avvalendosi dell'autonoma iniziativa di cittadini o di organismi o formazioni o associazioni locali, rappresentativi della comunità o dell'utenza, previo accertamento ed individuazione, secondo criteri generali definiti preventivamente dal Consiglio Provinciale, delle valenze sociali e delle convenienze economiche in ordine all'attribuzione delle relative funzioni.

SEZIONE II

(Accesso e informazione)

Articolo 14

(Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni)

- 1 - La Provincia riconosce il diritto di ogni cittadino ad ottenere l'accesso alle informazioni ed agli atti, secondo le leggi e con le modalità indicate nell'apposito regolamento.
- 2 - Lo stesso diritto compete per informazioni ed atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dalla Provincia, dei gestori dei servizi pubblici provinciali, nonché delle Autorità di garanzia e vigilanza secondo i rispettivi ordinamenti.

SEZIONE III

(Difensore civico)

Articolo 15

(Difensore civico)

- 1 - Il Consiglio provinciale può istituire con proprio atto l'ufficio del difensore civico, al quale è attribuito il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione ed ogni altro adempimento di legge.
- 2 - Il Consiglio, con apposito regolamento, stabilisce i requisiti di eleggibilità, i motivi di incompatibilità, la durata in carica, le cause di decadenza e di revoca, le funzioni ed i poteri, il compenso ed ogni altra norma di organizzazione ovvero applica, in quanto compatibile, la normativa della Regione Liguria sul difensore civico regionale.
- 3 - Il Consiglio provinciale può convenire con la Regione e con altri Enti per l'utilizzazione dell'attività di un unico difensore civico.

Articolo 16

(Ufficio del difensore civico)

- 1 - Il Consiglio provinciale con il regolamento di cui all'art. 15 disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Difensore civico.

CAPO III°

ORGANI DELLA PROVINCIA

SEZIONE I

(Il Consiglio provinciale)

Articolo 17

(Competenze)

- 1 - Sono organi della Provincia: Il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio, il Consiglio, la Giunta e tutti gli altri previsti dal presente Statuto.
- 2 - Il Consiglio provinciale è eletto e composto in conformità della legge e resta in carica cinque anni, salvo quanto previsto nei successivi articoli statutari e dalla

legge ed è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico e amministrativo dell'attività della Provincia.

- 3 - Il Consiglio esercita i poteri ad esso attribuiti dalla legge nonché le funzioni che, nel rispetto dei limiti generali di competenza stabiliti dalla legge, sono ad esso attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti della Provincia.
- 4 - Il Consiglio provinciale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa e di risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti e degli altri organismi consiliari.

Articolo 18

(Linee programmatiche del Presidente della Provincia)

- 1 - Entro il termine di 120 gg. decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Presidente della Provincia, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
- 2 - Il Presidente della Provincia, a tal fine, invita i consiglieri alla presentazione scritta, entro 20 gg., di proposte e indicazioni per la definizione delle linee programmatiche di cui al comma precedente.
- 3 - Il Presidente della Provincia, preso atto delle eventuali proposte presentate dai consiglieri, adotta le linee programmatiche di mandato, trasmettendole al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno.
- 4 - Prima della votazione definitiva, ciascun consigliere provinciale può chiedere che vengano poste in votazione le proposte di modifica alle linee programmatiche dallo stesso presentate e non accolte.
- 5 - Annualmente il Consiglio procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente della Provincia presenta all'organo consiliare una relazione sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche, sottoponendole alla discussione del Consiglio.

Articolo 19

(Il Presidente del Consiglio Provinciale)

- 1 - Nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti, il Consiglio provvede all'elezione con votazione distinta del Presidente del Consiglio e di un Vice Presidente del Consiglio.
- 2 - Il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente del Consiglio sono eletti con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora non si riesca a raggiungere la maggioranza richiesta si procede in altra seduta da convocarsi entro gg. 20 al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti favorevoli dei componenti il Consiglio: in tale sede resta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel frattempo, presiede le sedute del Consiglio il Consigliere più anziano d'età.
- 3 - Il Presidente del Consiglio ed il Vice Presidente del Consiglio durano in carica per tutto il mandato consiliare salvo che il Consiglio, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, non voti una mozione di sfiducia nei loro confronti. In tal caso il Presidente o il Vice Presidente è obbligato a dimettersi.
- 4 - Le funzioni, la struttura e l'organizzazione della Presidenza del Consiglio sono determinate e disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Provinciale.

- 5 - Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Presidente del Consiglio deve garantire l'imparzialità e la difesa delle prerogative e dei diritti del Consiglio, dei consiglieri e delle minoranze.
- 6 - Il Vice Presidente del Consiglio sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di impedimento o assenza.

Articolo 20

(Commissioni consiliari)

- 1 - Sono costituite, nell'ambito del Consiglio, nel rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità, con criterio proporzionale, commissioni permanenti per esprimere pareri consultivi sui provvedimenti di competenza del Consiglio nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio Provinciale.
- 2 - Il Consiglio può istituire con propria deliberazione commissioni speciali, anche integrate da componenti esterni al collegio stesso, per fini di studio.
- 3 - Il Consiglio può istituire al proprio interno, con deliberazione a maggioranza assoluta, commissioni speciali di indagine o di garanzia o di controllo sull'attività dell'Amministrazione i cui poteri, composizione e funzionamento sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio provinciale medesimo. La presidenza di dette commissioni è riservata ad un consigliere designato dalla minoranza.

Articolo 21

(Regolamento interno)

- 1 - Il funzionamento del Consiglio è disciplinato, oltre che dalla legge e dal presente Statuto, da apposito regolamento approvato dal Consiglio stesso.

Articolo 22

(Gruppi consiliari)

- 1 - Ogni Consigliere viene iscritto d'ufficio al Gruppo Consiliare corrispondente alla Lista nella quale è stato eletto.
- 2 - In ogni momento, un Consigliere può richiedere di essere iscritto ad altro Gruppo Consiliare oppure di costituire un nuovo Gruppo Consiliare, abbandonando quindi il Gruppo di appartenenza, osservate le condizioni tassative di cui ai commi successivi.
- 3 - Il nuovo Gruppo di cui il Consigliere intende far parte o che intende costituire deve rientrare necessariamente in uno dei casi seguenti:
 - essere un Gruppo già presente e regolarmente costituito nel Consiglio Provinciale;
 - essere un Gruppo corrispondente ad una Lista che si è presentata alle ultime elezioni provinciali in almeno la metà dei collegi;
 - essere un Gruppo corrispondente ad una Lista che si è presentata alle ultime elezioni regionali ed è tuttora presente in Consiglio Regionale;
 - essere un Gruppo corrispondente ad una Lista che si è presentata alle ultime elezioni per il Parlamento nazionale ed è tuttora presente nel Parlamento Nazionale.
- 4 - Il riconoscimento della corrispondenza, tra il Gruppo al quale il Consigliere intende aderire o che intende costituire e la Lista presentata alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, deve essere attestato dal responsabile

provinciale, regionale o nazionale della Lista medesima o del corrispondente partito politico.

- 5 - Al di fuori dei casi esplicitati al comma 3 precedente, un Consigliere che intende abbandonare il gruppo di appartenenza può fondarne uno nuovo, unicamente se detto gruppo medesimo conta almeno due aderenti.
- 6 - Al di fuori dei casi di cui ai precedenti commi 3 e 5, un Consigliere può abbandonare il proprio Gruppo unicamente aderendo al Gruppo Misto.
- 7 - E sempre consentito costituire un nuovo gruppo consiliare qualora lo stesso sostituisca uno o più gruppi esistenti.
- 8 - Per il Funzionamento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale, dei Gruppi consiliari e delle commissioni consiliari il Regolamento individua le risorse ed i mezzi di supporto funzionale.

Articolo 23

(Rappresentanti della Provincia in Enti ed organismi vari)

1. I rappresentanti della Provincia in enti, organismi o aziende devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, nonché dei requisiti di esperienza amministrativa e competenza specifica e di eventuali requisiti previsti da specifiche normative, fatta salva la facoltà del Consiglio Provinciale di esplicitare gli indirizzi generali per tali nomine, per il proprio mandato di riferimento.
2. I rappresentanti nominati dal Presidente della Provincia sono tenuti a riferire periodicamente al Presidente stesso sull'attività svolta, in ordine al proprio mandato, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'esercizio del mandato stesso.
3. I rappresentanti della Provincia in enti ed organismi nominati direttamente dal Consiglio sono tenuti a riferire periodicamente al Presidente del Consiglio sull'attività svolta.
4. Il Presidente del Consiglio riferisce al Consiglio stesso nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento del Consiglio.

Articolo 24

(Prima convocazione del Consiglio)

- 1 - La prima convocazione del Consiglio, nel caso di suo avvenuto rinnovo, è disposta dal Presidente eletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti. La seduta deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

Articolo 25

(Successive convocazioni)

- 1 - Il Consiglio si riunisce su iniziativa del Presidente del Consiglio o su richiesta del Presidente della Provincia oppure su richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica nelle materie oggetto di competenza del Consiglio Provinciale. La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio con avviso contenente l'odg da comunicarsi ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta, salvo termine più breve stabilito dal Regolamento.

- 2 - Nel caso della richiesta di un quinto dei Consiglieri, il Consiglio deve essere convocato in un termine non superiore a venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa con inserimento all'ordine del giorno degli argomenti in essa proposti.
- 3 - L'avviso di convocazione deve indicare data, luogo ed ora della seduta di 1° convocazione e di 2° convocazione.

Articolo 26

(Deliberazioni del Consiglio)

- 1 - Il Consiglio, nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo regolamento, delibera con l'intervento di 12 consiglieri ed a maggioranza dei voti espressi, salvo i casi nei quali sia prevista una maggioranza qualificata. In seconda convocazione la seduta è valida con l'intervento di otto consiglieri. Il Presidente della Provincia con la sua presenza non concorre al raggiungimento del numero dei consiglieri richiesti per la validità della seduta di 1^ o 2^ convocazione.
- 2 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
- 3 - La votazione è di regola palese salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. È sempre segreta la votazione sulle persone, fatte salve diverse disposizioni della legge.
- 4 - Gli atti del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario verbalizzante.
- 5 - Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate e divengono esecutive con le modalità e nelle forme previste dalla legge.
- 6 - È istituita la conferenza dei capigruppo come momento di verifica politica e programmatica dei lavori del Consiglio.

Articolo 27

(Consiglieri provinciali)

- 1 - La posizione giuridica dei consiglieri provinciali è disciplinata dalla legge. I consiglieri provinciali sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla normativa in materia di pubblicità della propria situazione patrimoniale secondo le norme dell'apposito regolamento provinciale. E' consentito al consigliere provinciale chiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione nel rispetto dei limiti di legge.
- 2 - I consiglieri provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare o.d.g., interrogazioni, interpellanze, mozioni, istanze, petizioni, proposte secondo quanto stabilito dal regolamento.
- 3 - I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici della Provincia nonché dalle aziende e dalle istituzioni da essa dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l'espletamento del relativo mandato.
- 4 - Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
- 5 - I consiglieri devono astenersi, con l'allontanamento dalla sala delle adunanze, dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti un interesse proprio, ovvero dei loro parenti ed affini sino al quarto grado e del coniuge.
- 6 - I consiglieri provinciali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari a cui appartengono.
- 7 - Il Consigliere che per giustificato motivo non può partecipare alla seduta, ne deve dare comunicazione al Presidente del Consiglio, che in apertura di seduta, informa il Consiglio delle giustificazioni pervenute.

I consiglieri provinciali che non intervengono alle sedute del consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Provinciale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate dal consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dalla comunicazione. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio, tenuto conto delle cause giustificative eventualmente presentate dal consigliere interessato, delibera nel merito con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Articolo 28

(Dimissioni dalla carica di consigliere provinciale)

- 1 - Le dimissioni dalla carica di Consigliere Provinciale devono essere indirizzate al Consiglio nella persona del Presidente e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 2 - Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
- 3 - Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per cessazione dalla carica, per dimissioni contestuali, anche rese con atti separati, purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Presidente della Provincia.

SEZIONE II

(La Giunta provinciale)

Articolo 29

(La Giunta provinciale)

- 1 - La Giunta provinciale è composta dal Presidente e dagli assessori tra un minimo di sei ad un massimo di otto, nominati dal Presidente stesso in conformità del procedimento stabilito dalla legge. Analogamente si provvede per la sostituzione degli assessori cessati dalla carica per qualsivoglia motivo.
- 2 - La posizione giuridica dei componenti la Giunta e la durata in carica della Giunta è regolata dalla legge.
- 3 - La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere provinciale. In caso di nomina di un consigliere alla carica di assessore, lo stesso decade automaticamente dalla prima carica all'atto dell'accettazione della seconda carica ed al suo posto subentra il primo dei non eletti nella lista di appartenenza.
- 4 - In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo

Consiglio e del nuovo Presidente. Sino alle suddette elezioni le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente.

- 5 - Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso il Consiglio provinciale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, con la contestuale nomina del Commissario.
- 6 - Gli assessori possono essere revocati dal Presidente con proprio atto motivato oggetto di comunicazione al Consiglio al quale devono essere altresì contestualmente comunicati i nominativi dei sostituti.
- 7 - L'assessore revocato dal Presidente, già decaduto dalla carica di consigliere, per effetto di quest'ultima nomina, non è reintegrato nella carica primitiva.

Articolo 30

(Mozione di Sfiducia)

- 1 - Il Presidente e la Giunta rispondono del proprio operato davanti al Consiglio Provinciale.
- 2 - Il voto contrario del Consiglio Provinciale ad una proposta del Presidente o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
- 3 - Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 31

(Competenze della Giunta)

- 1 - La Giunta è l'organo esecutivo della Provincia, attua l'indirizzo politico ed amministrativo approvato dal Consiglio, collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Ente, svolge nei confronti del Consiglio attività propositiva e di impulso, riferisce periodicamente ad esso sulla propria attività.
- 2 - La Giunta esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge statale e regionale, dal presente Statuto, dai regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'Ente e compie tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Presidente, del Segretario Generale, dei dirigenti e dei funzionari, siccome previsto dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
- 3 - Compete in particolare alla Giunta:
 - a) adottare, con i poteri surrogatori del Consiglio, gli storni e le variazioni di bilancio nei casi d'urgenza e salva la ratifica del Consiglio Provinciale nei successivi 60 gg. e comunque entro la chiusura dell'esercizio di competenza;
 - b) predisporre il bilancio annuale e pluriennale di previsione, elaborare il conto consuntivo, proporre ed istruire gli atti di contenuto generale, programmatico, regolamentare e di straordinaria amministrazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

- c) disporre gli storni in bilancio mediante prelevamento dal fondo di riserva dandone comunicazione al Consiglio;
- d) adottare i provvedimenti di attuazione degli atti di contenuto generale, programmatico, regolamentare deliberati dal Consiglio, ad eccezione degli atti di gestione la cui competenza è rimessa ai dirigenti;
- e) autorizzare le liti attive e passive, la conciliazione giudiziale, le transazioni e rinunce per le controversie pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria;
- f) le azioni cautelari, attive o passive, possono essere autorizzate direttamente dal Presidente, con successiva ratifica della Giunta; la difesa in giudizio delle ordinanze-ingiunzioni emesse dalla Provincia può essere autorizzata in via preventiva e generale dalla Giunta ed è efficace fino all'insediamento della nuova Giunta; la non costituzione nei procedimenti di opposizione a ordinanza-ingiunzione è autorizzata dalla Giunta;
- g) adottare i provvedimenti di vigilanza e di controllo sulle aziende e sulle istituzioni provinciali in conformità dei relativi regolamenti di funzionamento;
- h) adottare i provvedimenti applicativi della disciplina generale degli istituti di partecipazione;
- i) proporre al Consiglio l'approvazione di mozioni nelle materie di interesse provinciale;
- l) adottare i provvedimenti urgenti per assicurare la continuità dell'esercizio di nuove funzioni attribuite, delegate o subdelegate alla Provincia;
- m) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- n) adottare il piano esecutivo di gestione ed assegnare le risorse ed i relativi obiettivi ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi;
- o) approvare il regolamento per il funzionamento del nucleo di valutazione e per il controllo di gestione.

Articolo 32

(Deliberazioni della Giunta)

- 1 - La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti.
- 2 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
- 3 - La votazione è palese, salvo che comporti l'espressione di giudizio sulle persone.
- 4 - I componenti della Giunta devono astenersi, con l'allontanamento dalla sala delle adunanze, dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti un interesse proprio del coniuge ovvero dei loro parenti ed affini sino al quarto grado.
- 5 - Gli atti della Giunta sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario verbalizzante.
- 6 - Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate e divengono esecutive con le modalità e nelle forme previste dalla legge.
- 7 - Contestualmente all'affissione all'Albo le deliberazioni sono trasmesse in elenco al Presidente del Consiglio Provinciale ed ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal presente Statuto o dal regolamento di accesso agli atti.

Articolo 33

(Regolamento interno)

- 1 - Il funzionamento della Giunta, oltre che dalla legge e dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento dalla stessa approvato.

SEZIONE III

(Il Presidente)

Articolo 34

(Il Presidente della Provincia)

- 1 - Il Presidente, eletto in conformità della legge, rappresenta la Provincia.
- 2 - Il Presidente presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento dello stesso, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
- 3 - Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge statale e regionale, dal presente statuto, dai regolamenti.
- 4 - Il Presidente in particolare:
 - a) convoca e presiede la Giunta e ne sottoscrive gli atti;
 - b) mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l'attività della Giunta e dei suoi componenti;
 - c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente compresi quelli ad esso delegati e subdelegati dalla Regione nonché all'esecuzione degli atti;
 - d) sovrintende ai rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni, con gli organismi pubblici, con associazioni ed istituzioni pubbliche e private;
 - e) adotta gli atti di esecuzione dei provvedimenti del Consiglio e della Giunta nei casi espressamente previsti, ferma restando la competenza del Segretario Generale, dei dirigenti e funzionari;
 - f) emana i decreti, le ordinanze e i provvedimenti comunque a lui attribuiti dalla legge statale e regionale, dal presente Statuto e dai regolamenti, fatta salva la competenza del Segretario Generale, dei dirigenti e funzionari;
 - g) stipula, in rappresentanza della Provincia, le convenzioni di collaborazione con le altre Pubbliche Amministrazioni e loro organismi, nonché con gli organismi internazionali;
 - h) adotta gli atti applicativi della disciplina generale degli istituti di partecipazione che gli sono demandati dall'apposito regolamento;
 - i) autorizza i procedimenti cautelari e le azioni possessorie nei casi di urgenza, ai sensi dell'art. 31, comma 3, lett. f) del presente Statuto;
 - l) determina il numero e nomina i componenti della Giunta in base all'art. 29, comma 1, di questo Statuto, e tra esso il Vicepresidente;
 - m) attribuisce con propria delega ai singoli componenti della Giunta funzioni riferite a specifici compiti ed attività, nonché la firma degli atti indicati nell'atto di delega medesimo, ferma restando la competenza dell'organo collegiale siccome stabilita dalla normativa vigente e la competenza del Segretario generale e dei dirigenti;
 - n) può delegare agli assessori la rappresentanza in Enti, associazioni ed organismi, nonché l'adozione di singoli atti, anche a rilevanza esterna;
 - o) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - p) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce sia gli incarichi dirigenziali che quelli di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

- q) può nominare, previa deliberazione della Giunta Provinciale, il direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e può revocare il medesimo, previa deliberazione motivata della Giunta Provinciale;
- r) nomina il Segretario Generale, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, e revoca il medesimo con provvedimento motivato, in caso di violazione del dovere d'ufficio, previa deliberazione della Giunta Provinciale;
- s) può conferire al Segretario Generale, in assenza della nomina di un Direttore Generale, le funzioni di Direttore Generale, osservata la procedura di cui al precedente comma q);

Articolo 35

(Vice Presidente)

- 1 - Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni in base alle norme vigenti.

Articolo 36

(Assessori)

- 1 - Gli Assessori esercitano tutte le funzioni relative alla delega loro conferita dal Presidente; ad essi può essere delegata la firma di atti specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Presidente.
- 2 - Gli assessori possono essere revocati dal Presidente con le stesse procedure previste per la nomina.
- 3 - Le incompatibilità per la nomina ad assessore sono previste dalla legge.

CAPO IV

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA

SEZIONE I

(Organizzazione dell'Ente)

Articolo 37

(Principi generali)

- 1 - L'attività amministrativa della Provincia si ispira ai principi di imparzialità e buon andamento, della pubblicità, della trasparenza e della motivazione degli atti, della parità di trattamento tra uomini e donne nonché ai criteri della semplicità, economicità e dell'efficacia delle procedure.

Articolo 38

(Organizzazione degli uffici e dei servizi)

- 1 - La Provincia disciplina con apposito regolamento l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia gestionale, secondo principi di professionalità e responsabilità per garantire economicità, efficienza ed efficacia nella gestione.
- 2 - Il regolamento di organizzazione uffici e servizi disciplina altresì, in conformità dei principi stabiliti dalla legge e in osservanza degli istituti generali in essa regolati, le procedure e le modalità particolari di accesso al rapporto di impiego presso la Provincia, la dotazione organica, l'attribuzione delle categorie e dei profili professionali, il conferimento della titolarità degli uffici e dei servizi, l'aggiornamento professionale, l'esercizio delle attività sindacali, il procedimento disciplinare, le modificazioni e la cessazione del rapporto di impiego.
- 3 - I profili professionali relativi al personale della dotazione organica devono assicurare il giusto grado di mobilità del personale in funzione delle esigenze dell'amministrazione dell'Ente.

Articolo 39

(Il Comitato di Pianificazione strategica)

- 1 - La Provincia può istituire, anche in via temporanea, un Comitato di Pianificazione strategica.
- 2 - Il Comitato di Pianificazione strategica è composto da un numero variabile di membri sino ad un massimo di 6.
- 3- Sono membri di diritto il Direttore Generale, ove sia nominato, ed il Segretario Generale.
- 4 - Gli altri membri sono nominati annualmente tra i dirigenti dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta Provinciale, in relazione agli obiettivi programmatici dell'Ente. Presiede il Comitato di Pianificazione strategica il Segretario Generale oppure il Direttore Generale ove nominato.
- 5 - Il Comitato:
 - a) traduce gli indirizzi mediante la definizione dei programmi di attività e delle relative metodologie;
 - b) rappresenta un momento di filtro tra la Direzione Politica e la Direzione gestionale;
 - c) introduce nuove metodologie e strumenti di direzione e gestione per migliorare l'efficienza, l'efficacia e la economicità dei servizi.
- 6 - Il Comitato di Pianificazione strategica in stretto accordo con il Presidente della Provincia e la Giunta Provinciale, mediante riunioni periodiche e frequenti, opera al fine di monitorare la situazione ed orientare la struttura organizzativa per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
- 7 - Il Presidente del Comitato di Pianificazione strategica convoca il Comitato, fissa l'o.d.g. e dà corso alle relative decisioni.

Articolo 40

(Il Segretario generale della Provincia)

- 1 - La Provincia ha nel proprio organico un Segretario generale, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico.
- 2 - Il Segretario generale è nominato nei modi di legge dal Presidente della Provincia e da lui funzionalmente dipende attuandone le direttive nel rispetto delle quali sovrintende all'andamento generale dell'attività amministrativa della Provincia.

- 3 - In particolare il Segretario generale:
- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi di governo dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente;
 - e) svolge le funzioni di Direttore Generale ove conferite dal Presidente.

Articolo 41

(Il Vice Segretario generale)

- 1 E' istituita la figura del Vice Segretario Generale.
- 2 - Il Segretario generale è coadiuvato nell'espletamento delle sue funzioni dal Vice Segretario generale, dirigente dell'Ente, ed è da questi sostituito in caso di impedimento o di assenza nonché in caso di vacanza del posto.
- 3 - Il regolamento di organizzazione uffici e servizi individua le modalità di conferimento dell'incarico di Vice Segretario Generale e le relative funzioni.

Articolo 42

(Direttore Generale)

- 1 - Il Presidente della Provincia può nominare, previa deliberazione della Giunta Provinciale, il Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica dell'Ente e con contratto a tempo determinato, la cui durata non può eccedere la durata in carica del Presidente.
- 2 - Il Direttore Generale svolge i compiti previsti dalla legge ed attribuitigli dal Presidente in base al regolamento di organizzazione.
- 4 - Il Direttore generale è revocato, per inosservanza dei propri doveri o mancato raggiungimento dei risultati, dal Presidente della Provincia, previa deliberazione motivata della Giunta Provinciale.

Articolo 43

(I dirigenti)

- 1 - Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina nel rispetto della normativa vigente, lo stato giuridico dei dirigenti prevedendone in particolare:
 - a) le competenze;
 - b) l'autonomia funzionale nei compiti di direzione;
 - c) l'attribuzione di responsabilità gestionali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi della Provincia;
 - d) le procedure di verifica dei risultati.
- 2 - Agli organi elettivi compete definire gli indirizzi e gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e

verificare con il supporto del Nucleo di Valutazione o altro organismo equipollente previsto dalla legge, i risultati di gestione nei modi stabiliti dalla vigente normativa. Spettano al Presidente le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici attraverso l'azione dei dirigenti e del Segretario Generale o del Direttore Generale ove nominato.

- 3 - Il Presidente individua i dirigenti allocandoli nella struttura sentito il parere della Giunta provinciale. Il Presidente, sentito il parere della giunta provinciale, può attribuire a ciascun dirigente incarichi specifici, anche estranei alle competenze settoriali dello stesso, al fine del raggiungimento di finalità di istituto, sentito il parere della giunta provinciale, e può disporre la revoca anticipata dell'incarico con provvedimento motivato.

Articolo 44

(Incarichi temporanei di dirigenza)

- 1 - Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi provinciali può prevedere e disciplinare, ove non ostino disposizioni normative, la copertura a tempo determinato dei posti dirigenziali di dotazione organica.
- 2 - Il regolamento può altresì prevedere e disciplinare, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, l'assunzione a tempo determinato di dirigenti al di fuori della dotazione organica.
- 3 - In entrambi i casi resta ferma l'inosservanza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa legislativa e contrattuale per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Articolo 45

(Nucleo di Valutazione)

- 1 - E' istituito il nucleo di valutazione quale organo di staff del Presidente dell'Amministrazione Provinciale.
- 2 - Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri da individuarsi tra persone estranee all'apparato amministrativo, agli organi politici ed agli organi ausiliari dell'Ente. Il Segretario Generale dell'Ente può farne parte ove non svolga le funzioni di Direttore Generale.
- 3 - Il funzionamento, i compiti e le spettanze economiche del Nucleo di Valutazione sono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 46

(Ufficio di staff)

- 1 - Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di un ufficio di staff posto alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, costituito da dipendenti dell'Ente ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato purchè l'Ente non abbia dichiarato il dissesto o non si trovi nelle situazioni strutturalmente deficitarie previste dalla vigente normativa.

SEZIONE II

(Revisione economica e finanziaria)

Articolo 47

(Collegio dei Revisori dei Conti)

- 1 - Il Collegio dei Revisori svolge funzioni di revisione economico-finanziaria, nella composizione, nei modi e per gli effetti di cui alla vigente normativa legislativa e regolamentare.
- 2 - Le funzioni ed i compiti del Collegio dei Revisori sono previsti dalla legge e disciplinati da apposito regolamento provinciale.
- 3 - Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Provinciale nella sua funzione di controllo ed indirizzo.

Articolo 48

(Incompatibilità e decadenza)

- 1 - Non possono essere nominati revisori dei conti coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità definite dall'art. 2399, 1° comma, cod. civ., intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo provinciale.
- 2 - L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi provinciali e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'Organo Regionale di Controllo, dal Segretario e dai dipendenti della Provincia e dai dipendenti della Regione, delle Comunità Montane e delle unioni di comuni compresi nella circoscrizione provinciale.
- 3 - I componenti del Collegio di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso la Provincia o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della Provincia.

Articolo 49

(Cessazione dalla carica)

- 1 - I Revisori dei conti cessano dalla carica in tutti i casi previsti dalla legge, nonché nei casi previsti dal presente Statuto.

Articolo 50

(Esercizio delle funzioni e revoca)

- 1 - I revisori sono tenuti ad adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario siccome stabilito dall'articolo 1710 cod. civ.
- 2 - La mancata partecipazione a più di tre sedute consecutive del Collegio oppure il mancato espletamento delle funzioni di cui all'art. 47, costituisce inadempienza e comporta la revoca dall'ufficio dichiarata mediante lo stesso atto consiliare di nomina del sostituto.

Articolo 51

(Controllo interno di gestione)

- 1 - Al servizio di controllo di gestione, definito come da disposizioni normative vigenti è preposta un'apposita unità organizzativa dell'Area finanziaria.
- 2 - Il controllo di gestione, con il supporto del servizio di cui al punto precedente, è effettuato o dal Nucleo di Valutazione integrato da un esperto o da un gruppo di esperti esterni incaricati o da una società di certificazione economico-finanziaria nominata dal Presidente sentita la Giunta Provinciale.
- 3 - Il Soggetto incaricato del controllo di gestione riferisce almeno ogni trimestre sui risultati dell'attività gestionale dell'Ente al Presidente della Provincia, al Segretario Generale, al Direttore Generale, ove esista, ai dirigenti ed al Collegio dei Revisori dei Conti.
- 4 - Il Presidente della Provincia porta a conoscenza della Giunta e del Presidente del Consiglio il risultato del Controllo di gestione.
- 5 - L'apposito regolamento provinciale disciplina l'organizzazione, i modi ed i termini di svolgimento del controllo di gestione.
- 6 - La Provincia favorisce l'utilizzo di tale servizio da parte dei Comuni minori attraverso la stipula con gli stessi di apposite convenzioni.

CAPO V

SERVIZI PUBBLICI

Articolo 52

(Principi generali)

- 1.- La Provincia della Spezia, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge e delle attività delegate dalla Regione, individua i settori che abbiano per oggetto preminente la produzione di beni e di servizi intesi a realizzare in modo diretto fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
- 2 - Per tali settori, come per quelli stabiliti in modo tassativo dalla legge, la Provincia adotta le determinazioni idonee a consentirne la gestione secondo criteri di efficienza e di economicità, di semplicità di procedure, di controllo dei risultati.

Articolo 53

(Modalità di gestione)

- 1 - Il Consiglio Provinciale, a maggioranza dei componenti assegnati, stabilisce in funzione della natura, delle dimensioni organizzative e dell'impegno finanziario, la forma di gestione del servizio interessato che può concretarsi in uno dei seguenti sistemi:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente o minoritario capitale pubblico locale costituite o partecipate dalla Provincia, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

Articolo 54

(Gestione in economia)

- 1 - Qualora il servizio sia gestito in economia per la modestia delle dimensioni e delle esigenze organizzative, il Consiglio Provinciale adotta, con la maggioranza di cui all'art. 53, apposito regolamento di organizzazione indicante i criteri per assicurare la economicità e l'efficienza della gestione nonché gli organi di direzione e di gestione costituiti da persone di specifica esperienza tecnica o amministrativa.
- 2 - Nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dell'Ente un apposito allegato deve evidenziare i costi ed i ricavi dell'esercizio finanziario per il servizio gestito in economia.

Articolo 55

(Concessione)

- 1 - Qualora il servizio, per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale sia affidato a terzi, il Consiglio Provinciale, con la maggioranza di cui all'art. 53, deve stabilire le norme volte a disciplinare:
 - a) l'efficienza e la qualità del servizio da erogare;
 - b) i tempi, la misura e le modalità dell'erogazione;
 - c) l'osservanza delle tariffe per le prestazioni verso la Provincia e verso i privati;
 - d) la vigilanza sul funzionamento del servizio;
 - e) la manutenzione degli eventuali impianti;
 - f) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione della Provincia agli utili della gestione;
 - g) i corrispettivi dovuti per gli impianti eventualmente ceduti dalla Provincia;
 - h) le modalità per il trasferimento alla Provincia, alla scadenza della concessione, degli impianti anche se di pertinenza del concessionario;
 - i) le penalità per la inosservanza degli obblighi nascenti dalla concessione;
 - l) i casi di decadenza e le modalità di risoluzione delle relative controversie;
 - m) la facoltà di riscatto.
- 2 - Il contratto di affidamento del servizio deve conseguire di norma all'espletamento di una delle procedure concorsuali pubbliche previste dalle vigenti normative in materia di appalti e deve recepire le norme di cui al primo comma.

Articolo 56

(Azienda speciale)

- 1 - Qualora il servizio, per ragioni collegate ad esigenze di autonomia imprenditoriale, venga gestito nella forma dell'azienda speciale, il Consiglio Provinciale, con la maggioranza di cui all'art. 53, adotta apposito programma tecnico finanziario relativo all'impianto ed alla gestione del servizio stesso nonché determina l'indirizzo a cui l'azienda dovrà attenersi per l'attuazione dei suoi compiti e per il raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo.
- 2 - Successivamente il Consiglio provvede agli adempimenti necessari per la effettiva costituzione dell'azienda e per il suo funzionamento dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 57

(Trasformazione di aziende speciali in S.p.A.)

- 1 - La Provincia, a mezzo di atto unilaterale del Consiglio Provinciale, può trasformare le aziende speciali di gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale in società per azioni, di cui la stessa può rimanere, per non più di due anni, unico azionista.
- 2 - La deliberazione di trasformazione, di competenza del Consiglio Provinciale, adottata con la maggioranza di cui all'art. 53, dovrà conformarsi per il suo contenuto, tempi e modi alle disposizioni di legge vigenti in materia ed il Consiglio Provinciale adotta ogni adempimento richiesto dalla legge.

Articolo 58

(Trasformazione di aziende speciali in Srl)

- 1 - Oltre che nella forma della S.p.A., la Provincia può trasformare le aziende speciali di gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica ed imprenditoriale anche in S.r.l., con le modalità di cui al precedente articolo 57.

Articolo 59

(Consorti)

- 1 - Per la gestione di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni in forma associata il Consiglio Provinciale può deliberare, con la maggioranza di cui all'art. 53 e nel rispetto delle norme legislative in materia di ordinamento delle autonomie locali e di ordinamento dei servizi pubblici locali, convenzioni con i Comuni, le Comunità Montane ed altri enti pubblici per la costituzione di aziende consortili.
- 2 - La convenzione deve avere il contenuto stabilito dalla legge e disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili. Lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
3. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, nonché ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli Enti Locali.

Articolo 60

(Istituzione)

- 1 - Qualora il servizio sia inteso a scopi di preminente rilevanza sociale, non di contenuto economico imprenditoriale, il Consiglio Provinciale, con la maggioranza di cui all'art. 53, può deliberare la costituzione dell'istituzione quale organismo strumentale autonomo di gestione.
- 2 - Allo scopo il Consiglio adotta il regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione unitamente ad un piano tecnico finanziario dal quale risultino: il costo del servizio, le forme di finanziamento, la dotazione di beni e di fondi.
- 3 - Il regolamento determina, in particolare, la dotazione organica del personale e le modalità della relativa scelta, l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
- 4 - Gli indirizzi da osservare da parte dell'istituzione nella gestione del servizio sono deliberati dal Consiglio Provinciale al momento della sua costituzione e sono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
- 5 - Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
- 6 - All'istituzione si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Articolo 61

(Società per azioni)

- 1 - Qualora l'entità e la natura del servizio, oltre al contenuto economico imprenditoriale, richiedono l'associazione con altri soggetti pubblici e privati, il Consiglio Provinciale può deliberare, con la maggioranza di cui all'art. 53, la promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria o minoritaria mediante l'approvazione di un programma che ne indica l'oggetto, il contenuto di massima dello statuto, i soci ammissibili, le modalità di partecipazione alla sottoscrizione del capitale.
- 2 - Lo Statuto deve prevedere la nomina di amministratori e sindaci della società da parte degli enti pubblici promotori secondo criteri da stabilirsi nelle intese preventive tra gli enti stessi e risultanti dalle rispettive deliberazioni di promozione, criteri che comunque devono stabilire la scelta tra persone che abbiano specifica preparazione tecnica e professionale in relazione all'attività della società. Non possono essere nominati membri dei consigli d'amministrazione i dipendenti provinciali.
- 3 - Per la partecipazione a società per azioni la cui costituzione sia proposta da altri enti locali per la gestione associata di un pubblico servizio, il Consiglio Provinciale può deliberare la partecipazione dell'Ente in conformità di quanto già previsto dalla vigente normativa e dal presente Statuto per la partecipazione a società di capitale.

Articolo 62

(Disposizioni finali)

- 1 - Il presente Statuto, espletato il controllo da parte del competente organo regionale, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio di questa Provincia per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Il presente Statuto entrerà in

vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia.

- 2 - Allo Statuto sarà data massima diffusione e lo stesso sarà inserito nel sito Internet della Provincia.